



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 28/12/2022

ORIGINALE

<b>OGGETTO:</b>	RICOGNIZIONE AL 31/12/2021 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI MOLITERNO DIRETTE O INDIRETTE, COME DISPOSTO DALL'ART. 20 DEL D. LGS 19/8/2016 N.175 MODIFICATO DAL D. LGS 16/6/17 N.100. APPROVAZIONE.
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:50**, in **Videoconferenze con strumenti di comunicazione**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

### Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente	Giust.
Sindaco	Antonio RUBINO	Si		
Vicesindaco	Angelo ZAMBRINO	Si		
Consigliere Comunale	Giovanni RISI	Si		
Consigliere Comunale	Rocco SCANNONE		Si	
Presidente del Consiglio	Rocco FERRARA	Si		
Consigliere Comunale	Saverio LAPADULA	Si		
Consigliere Comunale	Annamaria LATORRACA	Si		
Consigliere Comunale	IELPO Giuseppe	Si		
Consigliere Comunale	Rocco LATORRACA	Si		
Consigliere Comunale	Raffaele ACQUAFREDDA	Si		
Consigliere Comunale	Michele DITRANI		Si	
Consigliere Comunale	Angela LATORRACA	Si		
Consigliere Comunale	Nicola DI LASCIO	Si		

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Assume la Presidenza il Sig. **Rocco FERRARA**

Partecipa la **Dott. Gerardo LUONGO - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in

riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Responsabile</b>
<b>In ordine alla regolarità contabile</b>	Favorevole	28/12/2022	Dr.ssa Rosa CAVALLO
<b>In ordine alla regolarità tecnica</b>	Favorevole	28/12/2022	Dr.ssa Rosa CAVALLO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021.

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - 2) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- 5) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 6) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Moliterno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile.

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti .....

## DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la ricognizione al 31 dicembre 2021 delle società in cui il Comune di Moliterno detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs n.100 del 16/06/2017, ed analiticamente dettagliata come segue:

SOCIETA'	VALORE NOMINALE	TIPOLOGIA SOCETARIA	ATTIVITA'	FONDO DI DOTAZIONE/CAPITALE SOCIALE
Acquedotto Lucano S.P.A	0,45%	S.P.A	Servizio idrico Integrato	€ 21.573.764,00
GAL Lucania Interiore S.r.l.	Quota del fondo consortile € 4.513,00	Società Consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	€ 200.000,00
Gal Akiris	Quota del fondo consortile € 500,00	Società Consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	€ 100.000,00 (Ente strumentale partecipato in liquidazione)

- 2) **DI AUTORIZZARE** il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune di Moliterno nella società Acquedotto Lucano S.P.A., e nella società GAL Lucania Interiore SRL;
- 3) **DI DARE ATTO:**
- che , con Verbale di Assemblea Rep. n. 70350 Raccolta n. 26175 Registrato a Potenza il 16 Aprile 2018 al n. 1700, è stato disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società Gal AKIRIS Società Consortile A.R.L.;
  - che a seguito di quanto disposto al precedente punto, non occorre provvedere all'adozione del piano di razionalizzazione ;
4. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa

## DELIBERA

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

## DELIBERAZIONE

Illustra, per sommi capi, la proposta il Presidente del Consiglio Rocco Ferrara il quale si sofferma sulla doverosità dell'adempimento.

Chiede ed ottiene la parola la consigliera di minoranza (gruppo consiliare Rivivi Moliterno) Angela Latorraca, la quale evidenzia che, entro la fine dell'esercizio, si sarebbe dovuto portare all'esame dell'organo consiliare anche il resoconto dell'attività della Fondazione Onlus Serenità, adempimento, ormai da anni, disatteso.

Chiede di conoscere lo status della programmazione del Gal Lucania Interiore e notizie sulle perdite del Gal Akiris.

Interviene il Capo dell'Amministrazione il quale si sofferma sull'annoso contenzioso che riguarda il Gal Lucania Interiore, riferendo che sono in itinere trattative per addivenire ad un accordo (è stata anche predisposta una proposta di accordo).

Conclude l'intervento dichiarandosi fiducioso sulla risoluzione della problematica.

Dopo di ciò, il Presidente del Consiglio, constatata l'assenza di interventi, sottopone la proposta al Consiglio.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Avuto cognizione della proposta

Uditi gli interventi della consigliera Angela Latorraca e del Sindaco.

Atteso che la proposta è corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile resi dalla responsabile del servizio, nonché dal parere del Revisore del conto dott. Stefano Del Giudice (verbale n° 25 del 28.12.2022, registrato al protocollo dell'Ente n° 11295 in data 28.12.2022).

Con 8 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e 3 astenuti (consiglieri Acquafredda, Angela Latorraca e Di lascio)

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di cui all'oggetto.

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

**Il Presidente del Consiglio  
Rocco FERRARA**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Gerardo LUONGO**

---

**Referto di pubblicazione**

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì **02/01/2023**

**Il Responsabile della Pubblicazione  
MARCHESE MARIA**

---

**– Certificato di esecutività**

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

**S I C E R T I F I C A**

**che la su estesa deliberazione:**

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **02/01/2023**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Gerardo LUONGO**